all'ata 11 76562/30535 di Rep.

ASSOCIAZIONE
"I MUSEI DEL CIBO
(Dlgs 117/2017 "RIFORMA DEL TERZO SETTORE")
Statuto
TITOLO I - Disposizioni Generali
Art. 1 - COSTITUZIONE E SEDE
È costituita l'Associazione denominata: Associazione "I Mu-
sei del Cibo della provincia di Parma ETS"
L'Associazione ha sede nel Comune di Parma (PR) in Viale
Martiri della Libertà, n. 15 presso l'Amministrazione Pro-
vinciale di Parma.
Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione può trasferire
la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire se-
di e sezioni staccate anche in altre città d'Italia
La durata dell'Associazione è illimitata
TITOLO II - Finalità e attività
Art. 2 *FINALITA*DELL'ASSOCIAZIONE
L'Associazione, senza fini di lucro, esercita in via esclu-
siva o principale le seguenti attività di interesse generale
per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle proprie
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei
termini previsti dal Dlgs 117/2017
L'Associazione, senza fini di lucro né diretto né indiretto
e con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri ade-
renti, opera nel settore dell'educazione alimentare, della
tutela e valorizzazione della tradizione agro-alimentare e
della promozione del patrimonio culturale, artistico ed eco-
nomico dell'agro-alimentare parmense.
In particolare l'Associazione ha le seguenti finalità:
• sviluppare le iniziative del Comitato promotore dei Musei del Cibo di cui si dichiara l'erede naturale e legittimo,
compresa la realizzazione di nuove sedi museali;
_
• valorizzare la cultura dei prodotti tipici e dei territo ri di origine;
• promuovere la ricerca scientifica e storica di particola- re interesse sociale sui prodotti tipici legati ai musei
e ai territori;
• promuovere l'organizzazione e la gestione di attività
culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
• promuovere il patrimonio culturale, turistico ed economi-
co dell'agro-alimentare parmense integrandosi alle azioni
e attività dei percorsi eno-gastronomici;
• garantire unità di immagine tra "I Musei del Cibo" esi-
stenti e quelli realizzati in futuro, coordinando l'atti-
vità di promozione e avvalendosi di sinergie tra i musei
stessi;
• favorire l'inserimento del sistema museale "I Musei del
Cibo" nei piani, programmi e iniziative di carattere tu-
ristico, culturale pubbliche e private, nonché nei per-

- --- corsi gastronomici;-----
- organizzare convegni, mostre ed eventuali corsi di educazione alimentare;-----
- promuovere e realizzare riviste e altre pubblicazioni pe--- riodiche e non, anche con l'ausilio delle tecniche infor--- matiche e sulla rete Web, allo scopo di realizzare le fi--- nalità dell'associazione.

 L'associazione per perseguire le predette finalità opera mediante:-----
- l'attuazione di propri autonomi progetti, oppure aderendo ---- a progetti di enti pubblici e privati che siano in armo------ nia con le finalità dell'associazione stessa;-------
- le prestazioni degli associati che offrono gratuitamente ---- proprie competenze e abilità professionali, nonché di ---- professionisti e collaboratori esterni.
- Convenzioni con altri Enti Pubblici e Privati.-----Ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 117 del 2017, l'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida e norme tempo per tempo vigenti.----Ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 117 del 2017, l'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo individuazione, criteri e limiti definiti dall'Organo di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse ge-

nerale.-----TITOLO III - I Soci------

Sono ammessi a far parte dell'Associazione come Soci fondatori e Soci ordinari, le organizzazioni e gli enti già membri del Comitato Promotore dei Musei del Cibo.

Sono ammessi come Soci ordinari tutti gli uomini e le donne, enti ed associazioni, che accettino gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'Associazione ed eventualmente si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti Soci è il Consiglio Direttivo.

Nella domanda di adesione l'aspirante Socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. Possono chiedere di essere ammessi come Soci sia le persone fisiche sia persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, sia

enti ed organismi riconosciuti, mediante inoltro di domanda
scritta
In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati per-
sonali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impie-
gati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso
scritto del Socio
All'atto dell'ammissione, il Socio si impegna al versamento
della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissa-
ta dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio
dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei
regolamenti emanati
Non è ammessa la figura del Socio temporaneo. La quota asso-
ciativa è intrasmissibile
Il numero dei Soci è illimitato. Ogni Socio deve essere re-
gistrato su apposito libro degli associati. I Soci sono te-
nuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dal-
l'iscrizione nel libro degli associati. Le attività svolte
dai Soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento
dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di vo-
lontariato e totalmente gratuite. Agli aderenti possono es-
sere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documen-
tate per l'esercizio delle attività prestate
L'associazione può conferire ai Soci incarichi professionali
o altri incarichi retribuiti, mediante delibera da approvar-
si da parte del Consiglio Direttivo.
Art. 4 - DIRITTI DEI SOCI
I Soci hanno diritto di partecipare alle assemblee, a votare
direttamente o per delega. Tutti i Soci hanno i diritti di
informazione e di controllo stabiliti dalla legge e dal pre-
sente Statuto. Hanno inoltre diritto a recedere dall'appar-
tenenza all'associazione,
Art. 5 - DOVERI DEI SOCI
I Soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente
statuto e dei regolamenti sociali, le disposizioni degli or-
gani direttivi e di pagare le quote sociali nell'ammontare
fissato dall'Assemblea
Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associa-
zione in modo personale, volontario e gratuito (salvo che
non risulti loro affidato un incarico professionale o altro
incarico retribuito con delibera del Consiglio Direttivo),
in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichia-
rate
Il comportamento del Socio verso gli altri aderenti ed al-
l'esterno dell'associazione deve essere attuato con corret-
tezza, buona fede, onestà, e rigore morale, nel rispetto del
presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.
Art. 6 - RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO
Tutti i Soci cessano di appartenere all'Associazione per:
 recesso volontario, in qualsiasi momento, mediante comu-

	• mancato pagamento della quota sociale
	 esclusione per gravi motivi, con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.
	Il Socio escluso ha la possibilità di adire il Collegio Ar-
	bitrale, nel caso non condivida le ragioni dell'esclusione
	Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere
	all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei
	contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio
	dell'associazione
	TITOLO IV - Gli Organi Sociali
	Art. 7 - GLI ORGANI SOCIALI
,	Gli organi dell'associazione sono:
	• L'Assemblea dei Soci;
	• Il presidente;
	• Il consiglio direttivo;
	• Il Tesoriere;
	• organo di controllo in caso di superamento per due eser-
	cizi consecutivi dei limiti di cui all'art. 30, secondo
	comma del D.Lgs. n. 117/2017;
	• Il Revisore dei conti in caso di superamento per due esercizi consecutivi dei limiti di cui all'art. 31, primo
	comma del D.Lgs. n. 117/2017
	Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale ti-
•	tolo gratuito e hanno durata di tre anni e possono essere
	riconfermate.
	Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del
	triennio decadono allo scadere del triennio medesimo
	Art. 8 - L'ASSEMBLEA
	L'Assemblea è costituita dall'universalità dei Soci e le de-
	liberazioni prese in conformità alla legge e al presente
	statuto obbligano tutti gli associati
	Si riunisce almeno una volta all'anno, per l'approvazione
	del bilancio consuntivo e preventivo, ogni volta che il Pre-
	sidente lo ritenga opportuno
	Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposi-
	zione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da
•	trattare, inviato con comunicazione scritta (lettera racco-
•	mandata, telegramma, fax, e-mail) ai Soci almeno 10 giorni
	prima di quello fissato per l'adunanza.
	L'Assemblea può inoltre essere convocata quando lo richiede
	almeno un terzo dei Soci; in tal caso il Presidente deve
	provvedere, con le modalità di cui sopra, alla convocazione
	entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assem-
	blea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita
	con la presenza, fisica o per delega, della metà dei Soci.
	In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque
	sia il numero dei Soci presenti, in proprio o per delega.
	Ciascun Socio non può essere portatore di più di due dele-
	cho: enetta al Presidente dell'Assemblea constatare la rego-

larità delle deleghe.----La partecipazione all'Assemblea può avvenire anche con mezzi di telecomunicazione e l'Assemblea è regolarmente costituita e tenuta sia in presenza fisica dei Soci, che con partecipazione da remoto, di tutti o anche solo di una parte (forma mista) degli aventi diritto, purché sia possibile garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. A tale scopo può essere videoregistrato lo svolgimento dell'incontro, e tale registrazione verrà tenuta agli atti senza pubblica divulgazione.----Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 c.c. e dal D.Lgs. n. 117 del 2017.----L'Assemblea ha i sequenti compiti:-----• eleggere il Presidente, il Vice Presidente e i 17membri ---- del Consiglio Direttivo-----• nominare l'organo di controllo, ove necessario, ed il Re---- visore dei conti;----• approvare il bilancio consuntivo e preventivo------• delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi --- sociali e promuove azione di responsabilità nei loro con----- fronti;-----• delibera sull'esclusione degli associati;-----• delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o del---- lo statuto;----- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;-----• delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o --- la scissione dell'associazione;-----• approvare il programma di attività proposto dal Consiglio ---- Direttivo;------• fissare annualmente l'importo della quota sociale di ade---- sione e dei contributi a carico dei Soci direttamente ---- correlate al bilancio preventivo, da approvarsi entro il ---- 15 dicembre per l'anno successivo.-----L'entità del contributo potrà essere differenziata in base alla tipologia dei Soci.-----Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore, è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione.----Ogni Socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.----Art. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO-----Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di quattordici a un massimo di diciassette membri nominati dall'Assemblea, oltre al Presidente, al Vicepresidente e al Tesoriere.

Gli enti associati - Provincia di Parma, C.C.I.A.A, Comune

di Parma, i singoli Comuni sede di un museo, Università, Consorzi di Tutela, Associazioni di categoria, Strade dei Vini e dei Sapori - devono designare, per l'esercizio della funzione di membro del Consiglio Direttivo, un rappresentante persona fisica appartenente alla propria organizzazione, il quale assume qli stessi obblighi e le stesse responsabilità civili e penali previste a carico dei membri persone fisiche, ferma restando la responsabilità solidale dell'ente associato.----Gli Enti e le Associazioni avranno cura di proporre per la nomina persone esperte in campo agro-alimentare e del turi-Esso può cooptare altri membri, in qualità di esperti. Questi possono esprimersi con solo voto consultivo.-----Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.----I componenti del Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di esso il nome, il cognome, il luogo o la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Ente.-----Non possono essere nominati membri del Consiglio Direttivo coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.-----Le riunioni sono sonvocate dal Presidente con comunicazione scritta (lettera raccomandata, telegramma, fax, email).-----L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare dovrà essere inviato almeno 8 giorni prima della data fissata.-----La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio direttivo stesso, in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui sopra, alla convocazione entro 10 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.---Il consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti.-----La partecipazione ai Consigli può avvenire anche con mezzi di telecomunicazione e il Consiglio è regolarmente costituito e tenuto sia in presenza fisica dei Consiglieri, che con partecipazione da remoto, di tutti o anche solo di una parte (forma mista) dei delegati, purché sia possibile garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. A tale scopo può essere videoregistrato lo svolgimento dell'incontro, e tale registrazione verrà tenuta agli atti senza pubblica divulgazione.----Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.-----Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:-----

1. Nominare il Direttore e il Segretario nel caso se ne rav visi la necessità e fissare i loro emolumenti
2. Nominare, eventualmente, un Comitato Scientifico formato
da esperti in materia di storia, arte e gestione dei beni
culturali, di scienza agraria, di gastronomia e turismo.
Il Comitato elabora studi e proposte da sottoporre al
Consiglio Direttivo ed esamina ed approfondisce le que-
stioni ad esso sottoposte dal Consiglio stesso. Il Consi-
glio nomina un Coordinatore del Comitato che può coinci-
dere col Direttore
3. Fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione
4. Definire il programma di lavoro in base alle linee di in-
dirizzo contenute nel programma generale approvato dal-
1'Assemblea
5. Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria am-
ministrazione per il raggiungimento delle finalità del-
l'Associazione, così come previsto all'art.8;
6. Sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio
consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economi-
CONSUMETVO e querro prevencivo ed il rendiconto economi-
7. Accogliere o rigettare la domanda di aspiranti Soci
8. Nominare il componente del collegio arbitrale di spettan- za dell'associazione
Art. 10 - IL PRESIDENTE
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione,
è eletto dall'Assemblea ed è anche presidente del Consiglio
direttivo. Dura in carica tre anni e può essere rieletto
Convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio di- rettivo
In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative
funzioni sono svolte dal Vicepresidente.
Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponi-
bili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazio- nale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne era-
no a conoscenza
Art. 11 - Il DIRETTORE E IL SEGRETARIO Il Direttore, denominato Coordinatore, esegue i programmi
definiti dal Consiglio e, in particolare, ha il compito di:
a) Contribuire alla definizione dei programmi di lavoro;
b) Promuovere e coordinare l'attività e autorizzare le spe-
se, presentando un rapporto annuale sulle attività dell'As- sociazione;
c) Svolgere le attività esecutive relative all'Associazione.
Il Direttore può essere coadiuvato da un Segretario nell'e-
secuzione dei seguenti compiti:
• tenere aggiornato il registro dei Soci;
• provvedere al disbrigo della corrispondenza;
• redigere e conservare i verbali delle riunioni degli or- gani collegiali
Art. 12 - IL TESORIERE
UTC' IN THOMITMAN

Medeid waxiver



Il Tesoriere, membro del Consiglio Direttivo, coadiuva il Direttore nell'esecuzione dei seguenti compiti:-----

- provvedere alla tenuta dei registri e della contabilità ---- dell'associazione e alla conservazione della documenta---- zione relativa anche con la collaborazione di professio----- nisti esterni;------
- provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento ---- delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio ---- Direttivo anche con la collaborazione di professionisti ---- esterni.

ART. 13 ORGANO DI CONTROLLO-----

L'Organo di Controllo è obbligatorio quando siano superati per due (2) esercizi consecutivi due dei limiti di cui all'art. 30, secondo comma del D.Lgs. n. 117 del 2017 ovvero quando sono stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del D.Lqs. n. 117 del 2017.-----L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.-----L'Organo di Controllo è nominato dagli associati nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea. I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.-----La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio di Amministrazione. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti,-----/ Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi mo-

mento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere ai componenti del Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

L'organo di controllo deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 14- REVISORE DEI CONTI-----

L'organo di controllo è costituito da un componente effet-

LIVO-HOMITHALO GAIL ASSEMBLEA,
Il Revisore esercita i poteri e le funzioni di cui all'art.
2403 e seguenti del C.C
Il Revisore riferisce annualmente all'Assemblea con relazio-
ne scritta firmata e distribuita a tutti i Soci. Agisce di
propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure
su segnalazione anche di un solo Socio fatta per iscritto e
firmata
Il Revisore assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo
Il Revisore dura in carica tre (3) anni e può essere ricon-
fermato
La carica è gratuita salvo rimborsi per spese approvate dal
Consiglio di Amministrazione
Art. 15- COLLEGIO ARBITRALE
Qualsiasi controversia dovesse insorgere per l'interpreta-
zione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi,
tra gli organi e i Soci ovvero tra i Soci, deve essere devo-
luta alla determinazione inappellabile di un collegio arbi-
trale formato da tre arbitri amichevoli compositori, che
giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedu-
ra, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina
La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente
raggiunto tra le parti
Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti e il
terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente
del Tribunale, il quale nominerà anche l'arbitro per la par-
te che non vi abbia provveduto
TITOLO V - Il patrimonio e le entrate dell'Associazione
Art. 16 - RISORSE ECONOMICHE
L'Associazione trae le risorse economiche per il funziona-
mento e lo svolgimento della propria attività:
• dalle quote associative e dai contributi dei Soci;
• dai contributi dei privati;
• contributi dello Stato, Enti o Istituzioni pubbliche fi-
nalizzati al sostegno di specifiche e documentate attivi-
tà o progetti;
• contributi di organismi internazionali;
• donazioni e lasciti testamentari;
• introiti derivanti da convenzioni;
• entrate derivanti da attività commerciali e produttive
marginali;
• da ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate;
• proventi derivanti dal proprio patrimonio;
• proventi derivanti dall'esercizio dell'attività museale
da concordarsi tra l'associazione e gli organi di gestio-
ne dei Musei stessi;
• dalla cessione di diritti d'autore
* daily coprione at attract a aucore:

Querid Descriei



economiche di cui all'art. 5, comma 2, legge 266/91.-----I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma disgiunta del presidente o del tesoriere o di un loro delegato.----Il patrimonio dell'associazione è costituito da:-----• beni mobili e immobili e denaro pervenuti all'Associazio---- ne per donazione o successione;----• beni rappresentanti la parte museografica regolarmente --- inventariati;----- beni di ogni specie acquistati dall'Associazione, desti----- nati alla realizzazione delle sue finalità;-----• marchi;----• diritti d'autore relativi alle proprie pubblicazioni ed --- ai propri beni museali.----I beni acquisiti dall'Associazione e ad essa intestati risultano elencati nell'inventario che è disposto presso la sede dell'Associazione.----II patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione ai fini dell'esclusivo perseguimento delle sopra citate finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.----Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.-----È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.-----Art. 17 -QUOTA ASSOCIATIVA-----La quota associativa a carico dei Soci è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale, non è frazionabile, né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di Socio.-----I Soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né partecipare alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali .----TITOLO VI - Il Bilancio-----Art. 18 - BILANCIO Il bilancio dell'associazione è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.-----Il Consiglio direttivo redige lo schema di bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 117 del 2017, da sottoporre

all'approvazione dell'Assemblea.

L'Associazione terrà un Bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale (con l'indi-

zione di proventi e degli oneri dell'ente) e della rela- zione di missione dell'ente che ne illustra l'andamento eco- nomico e gestionale e le modalità di perseguimento delle fi-
nalità statutarie. Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a 220.000,00 euro
il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa
Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario ϵ
strumentale delle attività di cui all'art. 6 Dlgs 117/2017 a
seconda dei casi nella relazione di missione o in una anno-
tazione in calce al rendiconto per cassa.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capi-
tali durante la vita dell'associazione
Gli utili e gli avanzi di gestione saranno totalmente rein-
vestiti nell'associazione per la realizzazione delle attivi-
tà istituzionali
ART. 19 BILANCIO
L'Associazione, qualora abbia con ricavi, rendite, proventi
o entrate comunque superiori ad un milione di euro deve de-
positare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Setto-
re e pubblicare nel proprio sito internet il Bilancio Socia-
le redatto secondo linee guida tempo per tempo vigenti.
Inoltre, l'Associazione, qualora abbia ricavi, rendite, pro-
venti o entrate comunque denominate superiori a centomila (100.000) euro annui deve in ogni caso pubblicare annualmen-
te e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli even-
tuali emolumenti, compresi corrispettivi a qualsiasi titolo
attribuiti ai componenti il Consiglio Direttivo e controllo
nonché ai dirigenti.
LIBRI
Art. 20
L'Associazione tiene il libro delle adunanze e delle delibe-
razioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'Orga-
no di Controllo.
I libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.
È fatto diritto ai soggetti di cui all'art. 15 del D.Lgs. n.
117 del 2017 - ove esistenti - di esaminare i libri, con ri-
chiesta scritta e preavviso all'Organo Direttivo di almeno
tre (3) giorniTRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE
Art. 21
L'Associazione può operare trasformazioni, fusioni e scis-
sioni, ai sensi dell'art. 42-bis del Codice Civile. La com-
petenza alla decisione di tali operazioni è rimessa all'Or-
gano di Amministrazione/Assemblea, con i modi e le maggio-
ranze di cui all'art. 6 del presente statuto
TITOLO VII - Modifiche dello Statuto e scioglimento
Art. 22 - MODIFICHE ALLO STATUTO - SCIOGLIMENTO
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'As-

sociazione. Le proposte di modifica possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque Soci. Le relative deliberazioni sono approvate secondo le maggioranze previste dall'art. 21 c.c. e dal D.Lgs. n. 117 del 2017. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.-----In caso di scioglimento o cessazione dell'associazione l'As-semblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quartidegli aventi diritto dell'Assemblea.----L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.----In caso di scioglimento dell'Ente, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.----Art. 23 - DISPOSIZIONI FINALI------Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia. -----

laxidularini